



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE*  
*DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE*

**Prot. n°288**

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. n. 495/1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante: "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTO il decreto dirigenziale n. 4668, in data 28 luglio 2016, con il quale la soc. EngiNe S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15 – Viterbo, ha ottenuto l'approvazione di un dispositivo rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "EnVES EVO MVDm 1507", da impiegare per il controllo della velocità istantanea in modalità presidiata in allontanamento o in avvicinamento con oscuramento del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione

VISTA la nota, in data 8 gennaio 2017, con la quale la soc. EngiNe S.r.l., ha chiesto l'estensione di l'approvazione del rilevatore di velocità "EnVES EVO MVDm 1507" ad una versione con nuova telecamera denominata mod. AXIS P1365MKII in sostituzione della versione mod. AXIS P1365 uscita di produzione ;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;

CONSIDERATO che le modifiche apportate, così come dichiarato dalla soc. EngiNe S.r.l. e provato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell'apparato, essendo anzi migliorative;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n.113, depositata il 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

VISTO il D.M. 282, in data 13 giugno 2017, recante " Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

## **D E C R E T A**

Art.1. E' estesa l'approvazione del dispositivo rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "EnVES EVO MVDm 1507", da impiegare per il controllo della velocità istantanea in modalità presidiata in allontanamento o in avvicinamento con oscuramento del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione, prodotto dalla soc. EngiNe S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15 – Viterbo, alla versione con nuova telecamera denominata mod. AXIS P1365MKII.

Restano valide le prescrizioni contenute nell'art.1 del decreto n.4668 in data 28 luglio 2016.

Art.2. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo misuratore di velocità EnVES EVO MVDm 1507, sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.

Art 3. L'approvazione del dispositivo EnVES EVO MVDm 1507 ha validità ventennale a decorrere dal 28 luglio 2016, data di emissione del decreto dirigenziale 4668.

Art.4. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di installazione nella versione aggiornata e depositata presso questa Direzione.

Art.5. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 4668 del 28 luglio 2016 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

17/01/18

**II DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Arch. Maurizio Vitelli )**